

## NOI NON CI RITIRIAMO...!!

A sèguito della pubblicazione in data 19-01-2024 della **Sentenza n. 619/2024 del Consiglio di Stato-V Sezione, avente esito di RIGETTO** (del Ricorso del Comune di Barletta al CdS n. 4636/2017) – **rigetto che ha dato un avallo al “Mostro a Tre Teste”** – Domenico Vischi e gli altri firmatari destinano una nota al Sindaco Cosimo Cannito, introitata dal Comune di Barletta in data 30-01-2024, con protocollo n. 7868.

Contro “il Mostro a Tre Teste” avallato da “Palazzo Spada” e per la Provincia di Barletta con Capoluogo unico Barletta, i firmatari dicono:

«**La Base del Comitato di Lotta Barletta Provincia “NON si ritira dalla lotta”**».

Spett.le Sindaco di Barletta, **Dott. Cosimo Damiano Cannito**,

Avremmo voluto scriverle usando parole diverse – ossia di meritata ed incontenibile GIOIA – ad esito del noto **Ricorso del Comune di Barletta al Consiglio di Stato – 5 Sez. n. 4636 del 2017**.

Ricorso per il quale tutti noi abbiamo spinto senza sosta.

**1.** Avremmo voluto che i quasi 20 anni di attesa dall'approvazione in Senato della (incostituzionale) Legge 148/2004 avessero avuto un lieto fine. Ed io estensore della presente nota c'ero in Senato quel 19 maggio 2004, col cartellino “STAMPA” attaccato alla giacca, accreditato a rappresentare il giornale in cui scrivevo pro tempore. E già allora sapevo che la lunga marcia per ottenere “la **Provincia di Barletta, con Capoluogo unico Barletta, tutti gli uffici a Barletta, e nessun ufficio fuori di Barletta**” ERA APPENA INIZIATA!!

La **legge 148/2004** nacque così – con un “parto anomalo” – con il precipuo scopo di assecondare, fomentare... e legittimare la SPARTIZIONE POLITICA. (Paradosso dei paradossi giuridici: legittimare con LEGGE, quello che la COSTITUZIONE aborrisce, in quanto platealmente incostituzionale).

E la “spartizione politica” che la Legge 148/2004 benedice (in “accecante” antinomia con la nostra Norma Fondamentale del 1948), propaga i suoi effetti nefasti sotto svariati aspetti.

1) “**Spartizione del Capoluogo**”: non in UNO ed un solo Comune – ovverosia BARLETTA – è individuato “il Capoluogo della Provincia”, ma in TRE Comuni.

2) “**Spartizione degli Uffici**”: avendo scelto per “Legge” che il Capoluogo della Provincia sia “Uno e Trino” – tuttavia non a fin di bene, ma per richiamare dall'inferno il mitologico “mostro a tre teste” – ne consegue che a ciascuna delle tre teste del CERBERO va data la sua “polpetta”.

3) “**Spartizione delle risorse economiche e di personale**”: Il triplice Capoluogo si riverbera anche su questo aspetto.

**2.** La “5 Sezione” del **Consiglio di Stato**, con la **Sentenza n. 619/2024** ad oggetto è andata a legittimare proprio questo SCEMPIO. Si dice tante volte – con ampio spreco di retorica ed ipocrisia – che “*le Sentenze non si discutono, si attuano!*”... (a maggior ragione se inappellabili, perchè si è formato il giudicato). Beh, noi della Base del Comitato di Lotta Barletta Provincia stiamo dalla parte di quelli – come il celeberrimo Enzo Tortora – che sostengono convintamente: **NOI le Sentenze le DISCUTIAMO ECCOME!** Le Sentenze vanno messe in discussione perchè “**solo il Padre Eterno NON sbaglia mai!**”.

Gli uomini sbagliano. E non è certamente perchè un collegio di uomini ha “indossato **una toga** prima di decidere”, che tale collegio di uomini è divenuto “immune dallo sbagliare”.

Noi non stiamo dalla parte di chi dice “Rigore è quando arbitro fischia” (o quando VAR fa il check); per noi è rigore se lo è VERAMENTE, che l'arbitro lo fischi o meno!

3. E la Quinta Sezione del CdS ha – a nostro avviso – enormemente SBAGLIATO ad emettere sul Ricorso n. 4636/2017 una Sentenza di RIGETTO.

**Se il CdS – ad avviso della Base del Comitato di Lotta Barletta Provincia – avesse deciso per una Ordinanza di Rimessione alla Corte Costituzionale, allora avrebbe deciso CORRETTAMENTE.** Ogni altra scelta della “5 Sezione” sarebbe stata errata.

In Italia vige il “sindacato di costituzionalità ACCENTRATO”, e “non diffuso”. Significa che solo la Corte Costituzionale può decidere sulla costituzionalità o meno di una Legge, o atto avente valore di Legge. Non a caso, la Consulta viene chiamata “il Giudice delle Leggi”.

Tuttavia, l'Ordinamento non riconosce a chiunque la facoltà di adire la Consulta direttamente, in via “principale”. È solo in via “incidentale” – durante una Causa in corso – che può essere sollevata da una delle parti (nel caso di specie, il **Comune di Barletta**) la questione di incostituzionalità di una Legge (nel nostro caso, la **Legge 148/2004**) che necessariamente/obbligatoriamente deve essere applicata dal “Giudice a quo” per dirimere la controversia giudiziaria. E ciò sempre che non vi sia una diversa interpretazione plausibile della medesima Legge, che risulti compatibile con la Costituzione.

4. Sulla base di questi presupposti di Diritto, era pressocchè COSA FATTA per noi che la “5 Sezione” del CdS emettesse l'auspicata Ordinanza di Rimessione alla Corte Costituzionale; e lì a Palazzo della Consulta, Barletta avrebbe VINTO A MANI BASSE!!

Ma purtroppo, la “V Sezione” ha sbagliato, perchè è umano sbagliare.

Ma – aggiungiamo noi della Base del Comitato – se è umano sbagliare, allora è altrettanto umano dogliarsi degli sbagli altrui che ci danneggiano.

Perciò riportiamo alcuni sintetici appunti su quanto **NON CI CONVINCIE** della **Sentenza del CdS n. 619/2024**.

Il tutto è nella parte motiva della Sentenza 619/2024 (Fatto e Diritto).

4.1. Il punto 10 della parte motiva dice:

*«I motivi con i quali l'appellante reitera le questioni di legittimità costituzionale possono essere esaminati congiuntamente data la loro stretta connessione.*

***Le questioni sono manifestamente infondate».***

4.2. Questa frase (***Le questioni sono manifestamente infondate***) era l'unico modo per affossare la nostra richiesta di emissione di un'Ordinanza di Rimessione alla Corte Costituzionale.

Ciò poiché il “Giudice a quo” rimette alla Consulta una questione di incostituzionalità di una Legge che deve applicare, se “**non è manifestamente infondata**”.

Non a caso il legislatore ha tenuto a specificare che l'infondatezza deve essere “manifesta”.

La “manifesta infondatezza” deve essere cioè EVIDENTISSIMA (“manifesta”, appunto): se la questione è “**forse infondata, e forse fondata**”, l'ordinanza di rimessione – specie se sollecitata da una parte in causa – **deve essere emessa**. “Deve”, perchè farsi scudo della Costituzione è un preciso diritto del cittadino. Il Giudice a quo non deve inibire ai cittadini – nel nostro caso, ai cittadini di Barletta, rappresentati in giudizio dal Comune – la prerogativa di invocare la Consulta, se dai Giudici delle Leggi potrebbe venire loro la GIUSTIZIA a cui aspirano.

4.3. Non stiamo qui a ripercorrere le nozioni giuridiche esposte nel Ricorso al CdS del Comune di Barletta, ivi molto ma molto ben argomentate. Stiamo ad un fatto solo, che secondo noi rende **PIÙ CHE MANIFESTAMENTE FONDATA la questione di incostituzionalità della Legge 148/2004**.

Il Capoluogo di Provincia “Uno e Trino” è o non è IRRAGIONEVOLE!?!?

Per noi della Base del Comitato è fin troppo ovvio che “il mostro a tre teste” è una PAZZIA. È una follia giuridica ed istituzionale. E perciò è incostituzionale in quanto in apertissimo contrasto con

l'Articolo 3 della Costituzione, che esige che vi siano “Leggi RAGIONEVOLI”.

**4.4.** Ma anche a voler essere meno massimalisti di noi della “Base del Comitato di Lotta Barletta Provincia”, che siamo sicurissimi della violazione dell'Art. 3 Cost., **i moderati Giudici della 5 Sezione del Consiglio di Stato dovevano per lo meno avere un piccolo DUBBIO sulla “irragionevolezza” del “mostro a tre tese”!?!?**

Se quel piccolo DUBBIO lo avevano, allora quei Giudici del CdS DOVEVANO emettere l'Ordinanza di Rimessione alla Corte Costituzionale. Quel piccolo DUBBIO faceva sussistere a favore di Barletta il requisito della “NON MANIFESTA INFONDATEZZA”.

**4.5.** Ed ancora. La **SPARTIZIONE** (del **Capoluogo**, degli **Uffici**, delle **risorse economiche e di personale**) è o non è assolutamente in contrasto col principio del “**BUON ANDAMENTO**, efficienza, efficacia, economicità della Pubblica Amministrazione”, sancito dall'**Articolo 97 della Costituzione!?!?**

Per noi della Base del Comitato è fin troppo ovvio che la **SPARTIZIONE** che deriva dal “mostro a tre teste” è causa del **CATTIVO ANDAMENTO della Pubblica Amministrazione**, con l'effetto della inefficienza, inefficacia, ed antieconomicità della stessa.

È disfunzionale di per sé, la SPARTIZIONE. E perciò è incostituzionale in quanto in apertissimo contrasto con l'Articolo 97 della Costituzione, che esige che vi siano “Leggi propiziatrici dell'EFFICIENTISMO amministrativo”.

**4.6.** Ma anche a voler essere – lo diciamo ancora – meno massimalisti di noi della “Base del Comitato di Lotta Barletta Provincia”, che siamo sicurissimi della violazione dell'Art. 97 Cost., **i moderati Giudici della 5 Sezione del Consiglio di Stato dovevano per lo meno avere un piccolo DUBBIO sul “Cattivo andamento della PA” che viene generato dalla SPARTIZIONE, a sua volta causata dal “mostro a tre teste”!?!?**

Se quel piccolo DUBBIO lo avevano, allora quei Giudici del CdS DOVEVANO emettere l'Ordinanza di Rimessione alla Corte Costituzionale. Quel piccolo DUBBIO faceva sussistere a favore di Barletta il requisito della “NON MANIFESTA INFONDATEZZA”.

**5.** A beneficio della esatta percezione dell'**inversione (interpretativa) ad “U” con testacoda**, fatta dal Consiglio di Stato nel 2024 rispetto al celeberrimo **Parere giuridico n. 716/1992** del medesimo Consiglio di Stato, è utile riportare un capoverso del punto 11 della parte motiva della **Sentenza n. 619/2024**. Comparando i due stralci (della Sentenza 619/2024, e del Parere 716/1992) non si riesce proprio a non strabuzzare gli occhi...

**5.1. Sentenza Consiglio di Stato – V Sez. n. 619/2024:**

«...l'**istituzione di un triplice capoluogo**, così come la dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, **si presenta ragionevole** in quanto attribuisce pari dignità alle città individuate come capoluoghi della Provincia di Barletta-Andria-Trani, tenuto conto del vasto territorio provinciale e realizzando, in tal modo, anche un reale decentramento amministrativo.

Pertanto, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, **tale opzione si pone in linea di continuità rispetto al principio generale di buon andamento della pubblica amministrazione**, che riguarda non solo l'organizzazione ma anche l'azione amministrativa e che va letto unitamente ai principi di legalità e imparzialità.

Il suddetto principio (cristallizzato nell'art. 97 Cost.), declinato nei suoi corollari dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità, e della qualità, impone alle pubbliche amministrazioni di adottare atti coerenti con le effettive esigenze derivanti dallo svolgimento dei compiti attribuiti. In altri termini, come è stato opportunamente osservato in dottrina, il principio di buon andamento funge

da contrappeso alla discrezionalità dell'amministrazione, orientando la stessa al perseguimento del fine pubblico con il mezzo più idoneo».

**5.2.** Di tenore esattamente OPPOSTO era il Parere giuridico n. 716/1992 reso al Governo dal medesimo Consiglio di Stato – prima Sezione, in merito alla **“Ipotesi del doppio Capoluogo”** per la Provincia di Verbania. Lo stesso Consiglio di Stato asserisce che in merito all'**istituzione del “doppio capoluogo”** [...] **si deve rispondere negativamente.**

**5.3. Parere Consiglio di Stato – I Sez. n. 716/1992:**

«...Come si vede, **le leggi dànno dunque per scontato che ogni circoscrizione amministrativa abbia un capoluogo, e uno solo; e che esso sia individuato in modo certo, univoco e permanente.**  
[...]

...negli Stati moderni è giocoforza che gli **uffici amministrativi centrali e periferici, ivi compresi quelli degli enti locali, abbiano una sede certa e stabile.**

Ed è stato poi naturale, **per evidenti ragioni di opportunità, che tutti gli uffici** appartenenti a diversi rami dell'**amministrazione statale** o a **diversi enti**, ma preposti ad **una stessa circoscrizione territoriale, si concentrassero in una stessa sede: il capoluogo.**

In generale, si può dire che nella tradizione dello Stato italiano **la circoscrizione amministrativa** (intesa sia come struttura decentrata dell'amministrazione statale, sia come ente autarchico) s'identifica con riferimento **al suo capoluogo**, nel senso che deriva da questo la sua stessa **denominazione ufficiale.**

[...]

Inoltre vi sono state, e vi sono tuttora, province che traggono la denominazione ufficiale non da una sola città, ma da due (Massa e Carrara; Pesaro e Urbino – in quest'ultimo caso anzi la doppia denominazione risale allo Stato pontificio ed alla delegazione di Urbino e Pesaro) **delle quali, comunque, una sola è il “capoluogo” propriamente detto.**

[...]

4. Ad avviso della sezione, lo schema (a) non sembra accettabile, per ragioni tanto giuridiche quanto pratiche.

Da un punto di vista più propriamente giuridico, si deve dire che **ciascuna persona giuridica**, e a maggior ragione **ciascun ente pubblico, deve avere una sua sede legale, che non può essere che unica, certa e permanente.** Lo impone la necessità della **chiarezza** e della **certezza** nei rapporti con lo **Stato**, con gli altri **enti pubblici** e, a maggior ragione, con **i cittadini** amministrati. Anzi, verso questi ultimi la chiarezza e la certezza dell'azione amministrativa e nei rapporti con l'ente pubblico sono valori tutelati dalla legge (cfr. legge n. 241/90) oltre che dai principi generali.

Né si può trascurare l'esistenza di disposizioni, come quella, già citata, dell'art. 3 del d.P.R. n. 636/72, che **presuppongono l'esistenza, nella provincia, di uno, ed un solo, “capoluogo”,** e che nel caso di “doppio capoluogo” diventerebbero di applicazione impossibile, o comunque difficile o controversa.

E, da un punto di vista pratico, non pare sia necessario diffondersi nell'illustrazione degli **inconvenienti che deriverebbero dall'ipotizzato “sdoppiamento”, o “raddoppiamento” delle sedi;** specialmente per quanto riguarda gli uffici dell'amministrazione statale periferica.

[...]

Ferma restando, beninteso, la **necessaria individuazione di un unico “capoluogo” in senso stretto, come sede legale dell'ente** nella sua **unitarietà** e come termine di riferimento per tutte quelle norme che assumono il **“capoluogo della provincia” come sede deputata degli uffici periferici statali.**

Incidentalmente, si può osservare che, proprio per questa sua rilevanza quale sede obbligata di uffici statali, **la scelta del capoluogo** propriamente detto non può essere lasciata all'autonomia

statutaria dell'ente locale, ma **dev'essere espressa direttamente dalla fonte legislativa che istituisce la nuova provincia.**

[...]

5.2.1. Ed invero, in molti casi la regola per cui gli uffici periferici statali di livello provinciale debbono **aver sede nel capoluogo, ossia nella stessa città in cui ha sede la prefettura**, deriva direttamente dalla legge, o comunque da principi di valore normativo desumibili dal contesto della legislazione.

[...]

6. In conclusione, al quesito circa la possibilità di disporre **l'istituzione del “doppio capoluogo”** mediante il decreto legislativo con cui sarà istituita la nuova provincia, **si deve rispondere negativamente.**

Rientra, invece, nell'autonomia statutaria del nuovo ente locale l'eventuale adozione di formule di dislocazione degli organi ed uffici provinciali in più sedi, o di decentramento, **ferma l'unicità del “capoluogo” in senso stretto.** [...]».

**5.4.** Ora, viene fin troppo facile trarre una conclusione. Se è vero come è vero che nel **Parere n. 716/1992** il Consiglio di Stato esprimeva cotante CENSURE sulla possibilità di “istituire il duplice capoluogo” – ESCLUDENDOLO CATEGORICAMENTE – COME PUÒ POI, NELLA **SENTENZA N. 619/2024** NON RAVVISARE TALI IDENTICI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ, MARCATAMENTE PRESENTI NELLA LEGGE 148/2004!?!??

Il Consiglio di Stato, facendo riferimento al suo celeberrimo Parere 716/1992, doveva immediatamente investire della decisione la Consulta.

Ed in ogni caso – stando alle parole stesse del CdS espresse il 1992 – l'incostituzionalità della Legge 148/2004 era FONDATISSIMA. (E comunque NON manifestamente infondata).

**6.** Come le dicevamo, Sindaco Cannito, per noi questa Sentenza 619/2024 (inattesa/inattendibile) non conclude la nostra parabola. Anzi! **La Base del Comitato di Lotta Barletta Provincia “NON si ritira dalla lotta”.** Combatteremo a Barletta, combatteremo sul territorio ed a livello nazionale, combatteremo con crescente fiducia e crescente forza sulla stampa, difenderemo la nostra Provincia di Barletta a qualunque costo. Combatteremo presso le istituzioni e presso il popolo. Noi non ci arrenderemo mai. (Chi desiste dalla lotta... è solo un esercito in rotta...).

**7.** Le possiamo anticipare solo alcune delle iniziative che porremo in essere nelle prossime settimane. Un **testo** molto più ampio della presente nota verrà recapitato a vari soggetti istituzionali italiani.

**7.1.** Verrà indirizzato a vari Sindaci di Città Capoluogo d'Italia (lei compreso, Dott. Cannito), indifferentemente dal colore della casacca di costoro, che a noi NON interessa per niente:

Sindaco di **Massa**, Francesco Persiani; Sindaco di **Pesaro**, Matteo Ricci; Sindaco di **Verbania**, Silvia Marchionini; Sindaco di **Forlì**, Gian Luca Zattini.

La necessità di fare fronte comune fra i Sindaci delle Città Capoluogo d'Italia che, come Barletta, hanno la disgrazia di avere “parenti scomodi sul groppone”, è divenuta evidente. La Sentenza del CdS n. 619/2024 può divenire un pericolosissimo PRECEDENTE giurisprudenziale anche per loro.

**7.2.** Andremo ad interpellare anche l'Unione delle Province d'Italia (**UPI**), a giudizio della quale, la ridetta Sentenza del CdS n. 619/2024 sarà senza dubbio motivo di instabilità dell'Ente Provincia in sé, e quindi potenzialmente di TUTTE le Province italiane, anche quelle “sane”. Tutti vorranno fare “quello che è stato fatto col mostro a tre teste”. Tutti vorranno diventare CAPOLUOGHI.

**7.3.** Andremo ad interpellare anche le alte Istituzioni del Paese:

**Presidente della Corte Costituzionale**, Prof. Augusto Antonio Barbera; **Presidente del Consiglio dei Ministri**, On. Giorgia Meloni; **Ministro dell'Interno**, Dott. Matteo Piantedosi; **Ministro della Giustizia**, Dott. Carlo Nordio; **Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie**, Sen. Roberto Calderoli; **Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato**, On. Nazario Pagano, e Sen. Alberto Balboni.

In sede di riforme costituzionali è facile immaginare che dette alte Istituzioni della Nazione vorranno approfondire le motivazioni giuridiche alla base della Sentenza del CdS n. 619/2024.

**8.** La questione della Provincia di Barletta con Capoluogo Barletta si va curiosamente ad intersecare con un'altra ferita aperta dei Barlettani: la **SOPPRESSIONE della Sezione distaccata di Barletta del Tribunale di Trani**, patita un decennio fa a motivo delle Riforme volute dall'allora Premier Mario Monti.

Nella presente XIX Legislatura Repubblicana, pare che sia cambiato il vento, che non spira più in direzione della chiusura e dell'accorpamento delle circoscrizioni giudiziarie. Da mesi ormai i lavori Parlamentari procedono spediti nella direzione del RIPRISTINO delle circoscrizioni giudiziarie pro tempore soppresse. I vecchi Tribunali di prime cure (con le rispettive Procure della Repubblica) verranno RIAPERTI.

In **Puglia**, anche con l'apporto del **Consiglio e della Giunta Regionale**, potrebbe essere **ripristinato il Tribunale di Lucera**.

La legge nazionale che si sta approntando, infatti, pone oneri finanziari anche sugli enti regionali per ottenere il ripristino dei Tribunali chiusi da Monti.

È una legge statale (in itinere) davvero allettante. Possono essere ripristinati i Tribunali (e le circoscrizioni giudiziarie) già oggetto di soppressione. Ma altrettanto possono ambire al ripristino quelle **Sedi distaccate di Tribunale** che furono soppresse nella "riforma Monti": **è questo il caso di Barletta**.

E non solo! La Legge nazionale in procinto di essere varata permetterà anche di **Istituire NUOVI Tribunali (di primo grado) e Procure della Repubblica, con nuove circoscrizioni giudiziarie**. Questo a patto che la nuova circoscrizione giudiziaria vada a servire un territorio di almeno 100.000 abitanti.

Tenuto conto che Barletta già da sola sfiora i centomila abitanti, la cosa sarebbe di facile ottenimento. Della circoscrizione del **Tribunale di Barletta** (finalmente autonomo da Trani, dopo il 1583) farebbero parte i tre Comuni a Nord dell'Ofanto (Margherita, Trinitapoli, e San Ferdinando), attualmente facenti capo al Palazzo di Giustizia di Foggia. E siamo così molto oltre i 100.000 abitanti richiesti.

**8.1.** Dal punto di vista del "Giudice naturale precostituito per legge" (Art. 25 Cost.), Barletta ha un triste primato che condivide con Caserta. Ovverosia, **Barletta e Caserta in tutta l'Italia sono le uniche due Città Capoluogo delle rispettive Province ad essere PRIVE DI TRIBUNALE**. Noi facciamo capo a Trani; Caserta fa capo a Santa Maria Capua Vetere.

Caserta è, se si può dire, anche più vessata di Barletta dal punto di vista dell'appartenenza giudiziaria. Infatti, la riforma di Monti parallelamente alle molteplici soppressioni di Tribunali, ne istituì uno: il Tribunale di Napoli Nord, con sede ad Aversa (Ce).

Ora, bisognerebbe essere addentrati nelle dinamiche politiche di Terra di Lavoro per capire perchè, dovendo fare un nuovo Tribunale, lo si istituisce in una città gregaria, e NON nella Città Capoluogo di quella Provincia, che è da tempo senza un proprio Tribunale.

Tutto quanto premesso, scriveremo anche al **Sindaco di Caserta**, Carlo Marino.

Cercheremo di propiziare l'iniziativa comune – dell'Amministrazione Comunale di Barletta, e di

quella di Caserta – per ottenere una apposita previsione di legge che istituisca congiuntamente nelle uniche due Città Capoluogo d'Italia che ne sono ancora sprovviste, i rispettivi Tribunali di prime cure (autonomi da Trani e da S. M. C. Vetere).

Va da sé che lei, Sindaco Cannito, deve subito inoltrare la necessaria richiesta alla Regione Puglia (come ha già fatto Lucera), nonché al Governo e al Parlamento.

**9.** Non mancheremo infine di interpellare la Televisione. Intendiamo investire della questione “Sentenza del CdS n. 619/2024” la trasmissione di Rete 4, in onda il mercoledì sera, “FUORI DAL CORO”, del giornalista Mario Giordano.

Ivi, Giordano non si capacita di come la Giustizia italiana non riesca ad efficientarsi, affrontando di petto e nella maniera più opportuna le questioni dell'ordine pubblico, dell'occupazione abusiva di case e della estrema difficoltà di far eseguire le Sentenze di sfratto. Si rammarica altresì della poca accuratezza dei Giudici aditi dai cittadini assetati di verità, per le inspiegabili (possibili) morti da vaccino. Resta allibito per la poca affidabilità della Giustizia italiana.

Leggendo la “Sentenza del CdS n. 619/2024”, della poca affidabilità dei Giudici, Mario Giordano ne avrà una ulteriore riprova!

Questo per il momento è quanto possiamo anticiparle, Spett.le Sindaco di Barletta, Dott. Cannito.

Firmato:

Domenico Vischi; Cosimo Damiano Cervello; Giuseppe Delluniversità; Savino Dibenedetto; Gennaro Caglia; Giovanni Lalla; Pasquale Nasca; William Antonucci; Riccardo Michele Scarcella.